

# IL GIORNALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Contiene le discussioni svolte - Venti XI - Discorsi

Anno XVI - N. 1 - Gennaio 1978  
Direzione e Amministrazione: 00187 Roma  
Via Pola n. 23 - Telefono 06/52477 - 06/603

## SOMMARIO

- II - In tema della perizia giurata (di Giulio Merzaglia)
- III - Informazioni e credito (di Angelo Pirrello Lato)
- VII - Partecipazione dei favorati al finanziamento dell'impresa (di Giuseppe Amorosa)
- IX - Rivalutazione monetaria (di Onofrio Polizzi)
- X - Convegni e dibattiti.

QUANDO IL COMMERCIALISTA E' AMMINISTRATORE DI SOCIETA'

## Relazione di bilancio e i rapporti di gruppo

Spesso nell'esercizio della nostra professione siamo a riscontro in carica di Amministratori di Società per Azioni o quindi proposti alla funzione informativa dell'assemblea degli azionisti negli adempimenti statali, sia recettivi che informativi, attraverso la redazione di bilancio.

Stato a persona dalla Legge 7 giugno 1974 n. 218 il Codice Civile assegnava un contenuto assai generico per tale relazione: oggi una relazione circoscritta e dettagliata di bilancio vengono riferite alla Società per Azioni per adempiere ad una delle funzioni del Bilancio nei confronti dei terzi e cioè quella di essere uno strumento di informazione sulla situazione statico-dinamica della società.

Tra le altre cose il Dottore Commercialista Amministratore, nella sua relazione, a norma dell'art. 2420 bis 3. e, punto 7° deve indicare « i rapporti con le Società controllanti, controllate o collegate e le relazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti o debiti ». Molti dubbi sussistono ancora oggi circa la portata di tale « indicazione ».

Da primo aspetto da chiarire è che cosa si intenda al fine della relazione in parola, per società controllante, controllata o collegate e quale forma giuridica debba assumere il legame qualificante. Il riferimento sembra puntare verso il Codice Civile che identifica in i consoci di Società controllante, controllata o collegate, in relazione tuttavia ad azioni o quote possedute, con una limitazione apparente alle Società per azioni, e responsabilità limitata, in raccomandati per azioni.

Si potrebbe allargare il concetto di controllo ai fini della relazione anche alle società in accomandita semplice per le quote di accomandita ed alle società di persone?

Nella generalità della definizione di controllo si potrebbe includere una relazione positiva, che però troverebbe limitazione nel senso che la minima partecipazione potrebbe essere « controllata » o « collegata » da società di persone, ma viceversa anche un dissenso di responsabilità o sulla responsabilità esclusiva per la partecipazione alla gestione di accomandita di una s.p.a., sarebbe poi in limitazione alle società di capitali degli incombenti di componenti alla Consob ed alle società legate alla s.p.a. nelle responsabilità di controllo.

Tutto ciò che delimita il discorso dei rapporti contrattuali che determinano la qualificazione di controllata o controllante (anche nei rapporti con società di persone?) che non appare affatto chiaro.

Si deve parlare almeno che parliamo di controllo ai fini della relazione di bilancio: la forma giuridica dell'ente non assume rilevanza salvo la limitazione che nel concetto di « collegamento » o di « controllo » esiste una « s.p.a. », non avendo comunque importanza ai fini di questo discorso la nazionalità della società controllata o controllante o collegata, salvo gli aspetti di comunione alla Consob?

È quindi una forma di legame condizionato a struttura giuridica ed economico ma limitato nel contenuto solo a certi enti? Ma da un punto di vista economico di controllo si può operare anche per esempio sulla società di persone o della persona fisica, in tutto questo evidenziato come attività di partecipazione reciproca anche per interposta persona prevista dall'art. 2389 del C.C.

Un secondo aspetto da chiarire è che cosa si debba intendere per « rapporto » e che estensione debba avere il concetto di « controllo » e « collegamento » di legge riferito alle partecipazioni di partecipazione ed alla forma dello stesso. In altre parole l'azienda debba assistere un controllo qualitativo riferito alla efficienza, in virtù del Codice civile nella sua versione attuale. Questo riferimento in quanto stesso riferimento esiste nella relazione governativa alla legge 218 e nelle circolari Assunta emanate in materia.

In merito comunque a tali rapporti, in linea di combinate con il ceto art.

solo 2365 del Codice Civile, è evidente che il commercialista deve riguardare i rapporti di controllo o colleganza giuridici di prima o di seconda linea ed i rapporti di controllo di fatto, sia in termini di partecipazione azionaria che di vincolo contrattuale.

Non è quindi la necessità, per i rapporti di partecipazione di diritto, di costruire e quindi illustrare l'albero genealogico del rapporto, mentre per i rapporti di controllo derivanti da vincolo contrattuale il problema è di esprimere dei giudizi di qualità.

Per questo secondo aspetto si tratta di formulare un giudizio assai arduo in quanto il rapporto con un cliente ed un fornitore può essere di fatto in un rapporto di controllo se l'azienda controllante sita con l'approvigionamento o la lavorazione esterna commissionata o la commercializzazione dei prodotti quasi enti terzi, ma può sussistere discrepanza di giudizio tra l'ipotesi controllante e l'ipotesi controllata, nel senso che nel rispetto della singola autonomia ciò che una società ritiene può non essere necessariamente vero per l'altra, salvo il caso di relazione commerciale in esclusiva risultante da contratto scritto o da un rapporto di collaborazione tecnica, in cui i funzionari dell'azienda controllata siano esclusivamente presenti presso l'azienda controllata, con l'assunzione di tutti in gestione economica in senso lato verso l'azienda fornitrice o cliente controllata. E' comunque assai arduo tutto ciò.

In caso contrario esiste anche la difficoltà pratica di identificare il controllo di fatto a mezzo di vincoli contrattuali quando un cliente o fornitore e comune venga « saturato » da più aziende controllate o collegate da una « esogruppo », in assenza di una politica di gruppo in tal senso, ma per iniziativa dei funzionari proposti alla funzione di acquisto o di vendita delle singole controllate o collegate forse anche all'insaputa gli uni degli altri. In tal caso esisterebbe controllo, ma chi ne sarebbe a conoscenza? Come comportarsi in simili evenienze? E' certo

che gli chiarimenti si rendono indispensabili ad evitare la imprecisione o l'applicazione di pesanti sanzioni, con ripercussioni da non sottovalutare ai fini dell'esercizio della professione.

Continuando nella disamina appare indubbio che, superato lo scoglio di identificazione dei rapporti oggetto del commento, dovremmo anche identificare le relazioni intercorrenti tra controllante, controllanti e collegate nel senso di attribuire a tali rapporti una motivazione di carattere economico-operativo per giustificare agli azionisti il perché di nuove partecipazioni (nel spirito dell'art. 2381 del C.C.) di controllo o di colleganza ed il perché del loro venir meno, come pure il perché delle loro variazioni.

Questa però potrebbe essere una interpretazione estensiva di un concetto di integrazione a forma di dettaglio di una voce globale espansa in bilancio e giustificata dai Bilanci allegati delle società controllate, e dai prospetti contenenti i dati essenziali delle società collegate (che cosa poi si intenda per dati essenziali e quali voci di Bilancio e conto economico siano considerate tali non si sa esattamente).

Per ciò che riguarda il commento alle variazioni intervenute nei debiti e nei crediti riteniamo debba essere abbastanza sintetiche limitate a spiegare solo le distinzioni significative, anche se non esiste altro commento per definire tale riferimento se non il prudente apprezzamento.

Volendo concludere arduo è il nostro compito nel formulare per l'aspetto commentato relazioni complete in senso giuridico e cautelativo nel senso della responsabilità professionale. E' pertanto assolutamente indispensabile che chiarimenti di ordine pratico vengano mossi dagli organi competenti per una corretta interpretazione di norme che per la loro importanza investono l'operato del professionista ogni qualvolta agisca come amministratore di s.p.a. e specialmente di s.p.a. quotate in Borsa e soggette alla certificazione obbligatoria.

PIRANGO FONTANI